

CITTA' di VENARIA REALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - Aliquote e detrazioni 2022

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA %	DETRAZIONI/RIDUZIONI
Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale D	10,0 (7,6 allo Stato e 2,4 al Comune)	
Fabbricati produttivi classificati nella categoria catastale C1 e C3	10,0 (interamente al Comune)	
Aree fabbricabili	10,6 (interamente al Comune)	
Unità abitativa in categoria catastale A/1, A/8, A/9 – di lusso – adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7 , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) si considerano assimilate all'abitazione principale le tipologie di cui all'art. 1 comma 741 della L. 160/2019 elencate all'art. 6 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU	4,8 (interamente al Comune)	€200,00
Unità immobiliari (escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto sia registrato; - che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Venaria Reale; - il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune di Venaria Reale un altro immobile (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) adibito a propria abitazione principale; Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, ai coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	7,6 (interamente al Comune)	BASE IMPONIBILE ridotta del 50%
Unità abitative adibite ad abitazione principale (escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, escluse eventuali pertinenze;	7,6 (interamente al Comune)	
fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	10,6 interamente al Comune	BASE IMPONIBILE ridotta del 50%
Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato	10,6 (interamente al Comune)	BASE IMPONIBILE ridotta del 50%
Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali (canone concordato) in vigore ai sensi della L.431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 commi, 1 e 2, escluse le pertinenze;	7,6 (interamente al Comune)	Imposta da versarsi nella misura del 75%
Unità immobiliari sottoposte a vincolo derivante da convenzioni in essere con il Comune, nelle quali è previsto l'obbligo per gli stessi soggetti di concedere gli alloggi in affitto a canone convenzionato a condizione che i predetti proprietari si impegnino a locare gli alloggi nella misura del 3,85% del prezzo di prima cessione (di cui alla convenzione edilizia originaria del lotto) degli edifici realizzati nell'ambito del PEEP Inclusive le pertinenze	4,8 (interamente al Comune)	
Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, unità non abitative non ricadenti nella casistica elencata o non regolamentate espressamente per Legge	10,6 (interamente al Comune)	
terreni agricoli non rientranti nelle specifiche casistiche esentate; Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135	10,6 (interamente al Comune)	
Fabbricato rurale ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 24/2/1994 n. 133)	0	
alloggi ex IACP regolarmente assegnati	7,6 (interamente al Comune)	€200,00
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	esente	
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	esente	
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; Terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	esente	
unità abitativa in categoria catastale non di lusso – escluse A/1, A/8, A/9 - adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7 , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); si considerano assimilate all'abitazione principale: - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze dei soci assegnatari; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; - un solo immobile, iscritto o iscriverlo nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	esente	